

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

TRASMISSIONE DELLA CU ORDINARIA

La distinzione fra emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio, oltre che per le modalità di tassazione, rileva anche ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio.

Infatti, l'articolo 29, comma 2, D.P.R. 600/1973, con riguardo alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabilisce che gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare il conguaglio e, perciò, i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. La norma è applicabile ogni qualvolta si sia in presenza di un unico rapporto di lavoro con 2 soggetti che erogano, rispettivamente, l'uno il trattamento principale e l'altro il trattamento accessorio.

Nell'interpello n. 42/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito quali siano gli obblighi di trasmissione della CU per i soggetti che corrispondono compensi accessori e che ne comunicano i dati al sostituto d'imposta principale.

Il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, deve inviare una CU ordinaria all'Agenzia delle entrate, riportando tutti i dati relativi alle somme erogate e barrando il punto 613, che certifica che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale, che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Pertanto, l'aver comunicato al sostituto d'imposta principale i dati dei compensi accessori per consentire le operazioni di conguaglio e il rilascio della CU, non esonera il sostituto d'imposta che ha erogato i compensi accessori dall'obbligo di trasmissione della CU telematica.